



DECRETO N. 2 DEL 8 GENNAIO 2018

OGGETTO: Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – 35129 – Padova.
Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.
Modifica non sostanziale del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i..

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si procede all'aggiornamento con contestuale modifica del provvedimento di AIA per rendere esplicita la possibilità di effettuare l'operazione di deposito preliminare (R13) dei rifiuti generati nell'impianto dall'incenerimento e dal trattamento delle acque reflue di processo.

IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO TERRITORIO

- PREMESSO** che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017 è stata rilasciata alla società HestAmbiente s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro a Padova;
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 1295 del 25.09.2017 (acquisita al prot. regionale n. 397868 del 25.09.2017), con cui la Società ha chiesto, tra l'altro, di modificare il punto 9 dell'atto autorizzativo, inserendo anche l'operazione R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) – relativamente all'attività di deposito dei rifiuti derivanti dall'incenerimento e dal trattamento delle acque reflue di processo;
- VISTA** la nota prot. n. 425168 del 11.10.2017, con cui la Direzione Ambiente ha riscontrato tale richiesta evidenziando che la mancata citazione dell'operazione R13 non inficia la possibile destinazione di tali rifiuti alla filiera del recupero, sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 1501/TRI/DIVI del 20.01.2012;
- CONSIDERATO** che la succitata comunicazione degli uffici regionali informava, altresì, che il provvedimento di A.I.A. sarebbe stato aggiornato alla prima occasione utile;
- VISTO** il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015.

DECRETA

1. Il punto 9 del Decreto n. 78 del 06.09.2017 del Direttore di Area Tutela e Sviluppo Territorio è così modificato:

“9. È autorizzato il deposito preliminare (operazione D15), ovvero la messa in riserva di rifiuti (R13), dei rifiuti derivanti dall'incenerimento e dal processo di trattamento delle acque che dovranno essere stoccati nelle aree appositamente adibite in impianto (come indicato in allegato C al presente decreto, posizioni 4, 5,

6, 7, 8 e 9). Nella gestione degli stoccaggi la Ditta deve rispettare i quantitativi indicati nel presente provvedimento e porre la massima attenzione al fine di contenere ogni possibile trasporto eolico delle polveri delle scorie, anche mediante l'impiego di periodiche bagnature dei cumuli.”

2. Rimangono confermate e fatte salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5, al Comune di Padova, alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. In generale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D. lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

F.to dott. Alessandro Benassi